



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata – Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



**U.O.C. UFFICIO LEGALE  
DETERMINAZIONE**

**N° 1203 DEL 17.11.2016**

**OGGETTO:** sentenza n° 1471/2016 RGAL – Tribunale di Cs sez. Lavoro – C.T./AOCs – Liquidazione spese di soccombenza

Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici, dr. Giancarlo Carci, in forza di delega conferita dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera con Deliberazione n°243 del 18.10.2016, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

**U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE**

Si attesta che la spesa di €. 3.647,80 scaturente dalla presente proposta, è stata registrata sul conto n° 802.2.201 del Bilancio 2016 che presenta idonea copertura

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore della U.O.C.

## **Il Direttore del Dipartimento Servizi Amministrativo-Tecnici**

### **PREMESSO**

che con Ricorso ex art. 414 c.p.c. acquisito al prot. n° 33624 del 09.11.2011 la sig. Teresa Chiappetta ha convenuto l'Azienda Ospedaliera di Cosenza dinnanzi al Giudice del Lavoro per accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere assunta quale vincitrice di concorso;

che il procedimento di primo grado si è concluso con sentenza n°1471/2016 con la quale il Giudice, dott. Vincenzo Lo Feudo, riconoscendo il diritto della ricorrente al risarcimento danni e condannando, altresì l'azienda ospedaliera alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.500,00 con distrazione in favore dell'avv. Angelo Gangi;

che avverso la sentenza di cui in narrativa l'Azienda Ospedaliera di Cosenza ha deciso di proporre gravame e che è attualmente pendente giudizio di secondo grado dinnanzi ai Giudici della Corte d'Appello di Catanzaro;

che l'avv. di controparte, in data 20.10.2016, ha notificato all'Azienda Ospedaliera di Cosenza la sentenza n° n1471/2016, munita di formula esecutiva;

che occorre, quindi, procedere al pagamento delle spese di soccombenza liquidate dal Giudice in euro 2.500,00 oltre oneri di legge, in favore del distratto rio avv. Angelo Gangi e con riserva di ripetizione dall'appelata, qualora l'appello venisse accolto con conseguente riforma della pronuncia di primo grado, in specie riguardo alle spese del giudizio;

che il Direttore del Dipartimento ha designato Responsabile del Procedimento la dott.ssa Luigia Sirianni, in servizio presso lo stesso Ufficio;

che occorre liquidare in favore dell'avv. Angelo Gangi la complessiva somma di euro 3.647,80 così ripartite: euro 2.500,00 per competenze liquidate in sentenza; euro 375,00 per rimborso forfettario al 15%; euro 115,00 per CPA al 4%; euro 657,80 per Iva al 22%;

che l'importo da corrispondere è soggetto alle ritenute fiscali, come per legge (R.A. al 20% euro 575,00);

che alla spesa di € 3.647,80, scaturente dalla presente Determinazione, si farà fronte con le somme "Oneri da cause civili" del conto n. 802.2.201 Bilancio 2016;

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa;

che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n. 11/2004;

accertata la regolarità tecnico-amministrativa;

vista la Deliberazione n°243 del 18.10.2016;

vista la nota del Direttore Generale n°171 del 21.04.2016

## **DETERMINA**

di intendere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di liquidare in favore dell'avv. Angelo Gangi del Foro di Cosenza, per le causali indicate in premessa, la complessiva somma di euro 3.647,80, al lordo della ritenuta d'acconto;

di registrare la somma di euro 3.647,80 sul conto 802.2.201 del Bilancio 2016;

di autorizzare l'U.O.C. Gestione Risorse Economiche ad eseguire il pagamento di quanto dovuto, a fronte della specifica documentazione;

di precisare che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, per gli effetti di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

di precisare altresì che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. n°11/2004.

Il Responsabile del Procedimento  
**dott.ssa Luigia Sirianni**

Il Direttore del Dipartimento  
Servizi Amministrativo-Tecnici  
**dott. Giancarlo Carci**

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data \_\_\_\_\_, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data \_\_\_\_\_;
- è costituita da n. \_\_\_\_\_ fogli intercalari e n. \_\_\_\_\_ fogli allegati

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali  
(Dott. Giancarlo Carci)

---

SI ATTESTA

- Che la presente determinazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente determinazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale n.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali  
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

Che la presente determinazione

- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cosenza, li \_\_\_\_\_

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali  
(Dott. Giancarlo Carci)